



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Comunicazione per gli avvocati ed i dottori commercialisti che svolgono funzione di curatore in tema di **annullamento automatico ex lege (art. 4 del D.L. n. 119/2018, per come convertito in l.n. 136/2018) dei singoli carichi di ruolo**

Nella camera di consiglio del 5.3.2019 è stata esaminata la questione in oggetto.

Si trasmette il *decisum* plenario di interesse generale per una celere trattazione della questione in sede di verifica dello stato passivo.

A mente dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, per come convertito in l.n. 136/2018:

“1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrisondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente rimosse dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare."

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

L'agente della riscossione ha diritto di insinuarsi al passivo sulla base del mero estratto di ruolo, di per sé idoneo a comprovare gli elementi costitutivi del credito.

Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione ai crediti tributari, non è consentita in sede di accertamento dello stato passivo alcuna contestazione nel merito del rapporto impositivo, essendo solamente consentita l'ammissione del credito con riserva, ove non sia ancora decorso il termine per proporre impugnazione dinanzi al giudice competente o quest'ultima sia già stata proposta e la controversia non sia ancora stata definita.

Nella specie, l'annullamento automatico per legge, alla data del 31/12/2018, dei singoli carichi di ruolo (comprensivi di interessi e sanzioni), impedisce l'ammissione degli stessi al passivo, per insussistenza del relativo presupposto (ovvero una valida iscrizione a ruolo).

Quanto sopra riverbera effetti sull'intera cartella di pagamento: il creditore istante, infatti, deve - e ove ometta di farlo va incontro ad una conseguente decisione reiettiva - precisare la domanda i crediti residui recati dalle cartelle di pagamento interessate per singoli carichi dall'annullamento di cui al citato art. 4, dovendo, altresì, dare conto di aver dato corso agli adempimenti necessari "*Ai fini del conseguente discarico*" e dei relativi esiti.

A fronte di ciò, si reputa che in sede di verifica dello stato passivo i g.d. non possono provvedere al ricalcolo del credito tributario residuo per sorti capitali e accessori, essendo carente di giurisdizione al riguardo, posto che un simile accertamento sostanzialmente si risolverebbe, tra l'altro, in una statuizione volta ad affermare la permanenza o meno come titolo della cartella di pagamento e del sottostante ruolo esecutivo per un residuo credito; trattasi, invero, di questioni che non potrebbero che essere affrontate dinanzi al giudice competente, essendo noto che, in ipotesi di annullamento parziale della cartella, la sua permanenza come titolo per fondare un residuo e minor credito è possibile a determinate condizioni, posto che diversamente la stessa trova completa caducazione, con necessità di formazione di nuovo ruolo esecutivo per il residuo credito e rinotifica di nuova cartella di pagamento.

In un caso come quello richiamato, di conseguenza, deve dirsi che l'intero credito recato dalla cartella di pagamento dedotta non sia suscettibile di ammissione al passivo, non ponendosi applicare il meccanismo ex art. 88 del D.P.R. n. 602/1973, appena sopra descritto, che postula la certa sussistenza di un valido ruolo esecutivo.

Peraltro, in ogni caso, il ricalcolo del residuo credito e dei connessi accessori implicherebbe un complesso accertamento non compatibile con la cognizione sommaria tipica della fase di verifica dello stato passivo.

Va anche aggiunto che l'art. 3, comma 18, del D.L. 119/2018 ha introdotto la possibilità della definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2017. La facoltà è concessa anche se le pendenze rientrano in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o in una procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi.

La norma stabilisce che “*Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16.03.1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16.03.1942, n. 267*”.

L’adesione alla definizione presuppone quindi una valutazione che spetta agli organi preposti alla procedura in ordine alla possibilità di accedere alla suddetta facoltà senza alterare la par condicio creditorum.

Si ricorda, alla luce dell’analogia tra le disposizioni della rottamazione-bis e la norma attuale, che Equitalia (in risposta ai quesiti formulati dall’ODCEC in occasione della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016) ha confermato la possibilità che il curatore acceda alla rottamazione per ruoli ammessi allo stato passivo già approvato, precisando che il curatore fallimentare, preventivamente autorizzato dal giudice delegato e con il parere favorevole del comitato dei creditori, è soggetto legittimato a presentare la richiesta di adesione.

Disposizioni organizzative conseguenti:

- Si trasmetta ai Sig.ri Curatori fallimentari, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e al Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Si pubblichi – previa trasmissione al Sing. Presidente del Tribunale di Catania sulla homepage del Tribunale di Catania e nella sezione riservata alla sezione fallimentare.

Catania, 5.3.2019.

Il Presidente di sezione

Dott. Mariano Sciacca